



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prot. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22 luglio 2011



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA' - DIV. 5
Prot. 17598 del 22 luglio 2011

* * *

La sequenza delle interruzioni richiamate nel secondo paragrafo della norma citata è pertanto tassativa e non può essere oggetto di inversione o modificazione.

L'inosservanza è riconducibile alla violazione di cui all'art. 174, comma 8 C.d.S.

A proposito di interruzioni e periodo di guida, è utile ricordare che nella determinazione del «*periodo di guida di quattro ore e mezza*» di cui al citato articolo 7, al termine del quale deve essere osservata l'interruzione di almeno 45 minuti o nell'ambito del quale devono essere intercalate le due interruzioni di almeno 15 e 30 minuti, deve essere presa in esame la sola attività di guida del veicolo e non anche le altre mansioni⁽⁴⁾. Le attività diverse dalla guida, comprese nella definizione di orario di lavoro di cui al decreto legislativo n. 234/2007, potranno eventualmente essere valutate per il rispetto delle disposizioni di quest'ultimo decreto.

10. Campo di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006 per autobus di linea e veicoli adibiti al trasporto scolastico

Il Reg. (CE) n. 561/2006, ai sensi del suo art. 3, lett. a), non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di «*veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri*»; pertanto non sussiste l'obbligo dell'inserimento della carta tachigrafica del conducente e di registrare l'attività di guida attraverso il tachigrafo qualora la predetta percorrenza chilometrica non sia superata.

Se invece il servizio di linea ha un percorso superiore a 50 chilometri deve essere utilizzato il predetto dispositivo di registrazione e il conducente deve essere accompagnato dal modulo assenze, prescritto dal D. Lgs. 144/2008, relativamente ai giorni in cui ha guidato un veicolo in servizio di linea con percorso non superiore a

⁴ Sono considerate mansioni diverse, ad esempio, l'attività di permanenza sul lavoro per assistere alle operazioni di carico e scarico ovvero di pulizia del veicolo.



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prot. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22 luglio 2011



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA' - DIV 5
Prot. 17598 del 22 luglio 2011

* * *

50 chilometri, contrassegnando la voce n. 17: «era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS».

Nel caso in cui un conducente guidi un veicolo esente dall'obbligo di cronotachigrafo e conduca sempre il medesimo veicolo, non deve compilare il modulo assenze al fine di giustificare le altre mansioni svolte. Viceversa, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli per cui il predetto obbligo sussiste, il modulo assenze deve essere compilato, per giustificare l'assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida ovvero la conduzione di veicoli esenti.

In relazione al campo di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006 non vi sono limiti ostativi affinché un autobus, munito di cronotachigrafo non funzionante, sia impiegato in servizio regolare di linea con un percorso non superiore a 50 chilometri.

Al riguardo giova chiarire che per «servizio regolare di linea con un percorso non superiore a 50 chilometri» deve intendersi la corsa effettuata per una destinazione predeterminata su un itinerario, risultante dal titolo autorizzativo, esteso al massimo 50 chilometri, ancorché ripetuta o effettuata su linee diverse purché singolarmente non superiore a 50 chilometri.

Il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 (G.U. 27 febbraio, n. 48) nel dettare disposizioni in materia di trasporto scolastico ha previsto (art. 3, comma 3) che gli autobus e minibus o scuolabus adibiti al trasporto scolastico e rispondenti alle norme di cui al D.M. 18 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere dotati di cronotachigrafo solo se utilizzati su percorsi superiori a 50 chilometri. In altri termini sono esentati i veicoli di cui trattasi che operano entro un raggio di 50 chilometri⁵.

⁵ Il viaggio di ritorno non va pertanto preso in esame nella determinazione chilometrica del percorso.